



PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto N. 4

Seduta del 17 GENNAIO 2013

OGGETTO: MODIFICA ED ADEGUAMENTO DEL "REGOLAMENTO RIGUARDANTE LE COMPETENZE, LA COMPOSIZIONE, IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI SELEZIONE, DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA, DELLE COMMISSIONI DI ESAME, OPERANTI NEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N.77 DEL 19/03/2004

L'anno duemilatredici, e questo giorno Diciassette del mese di Gennaio alle ore 15,25 nell'aula consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione

Risultano presenti N. 19 Consiglieri ed assenti N.6, come segue:

	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
FRATONI FEDERICA	X		MONARI RITA	X	
BIAGINI MARCO	X		MALUCCHI SIMONE		X
BIAGINI SILIANA	X		BARTOLINI SONIA	X	
BONFANTI VALERIO	X		BONACCHI GUGLIELMO	X	
CALISTRI SILVANO	X		GALLIGANI MAURIZIO	X	
CALVETTI GIULIANO	X		GAVAZZI CRISTINA	X	
MENICACCI MARIANNA	X		LAPENNA KARIM		X
NARDI CLAUDIO	X		LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO	X	
ROMITI GABRIELE	X		ONORI MARCO		X
SANSONI MASSIMO		X	BALDI GIAN LUCA	X	
VANNUCCHI ALESSANDRO	X		BALDASSARRI MARCO		X
VICINELLI CLAUDIA	X		NESTI ALESSANDRA	X	
BETTI ANDREA		X			

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati incaricato della redazione del presente verbale.

Scrutatori Sigg: Vannucchi Alessandro, Baldi Gian Luca, Nardi Claudio.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 17 GENNAIO 2013 N. 4

OGGETTO: MODIFICA ED ADEGUAMENTO DEL "REGOLAMENTO RIGUARDANTE LE COMPETENZE, LA COMPOSIZIONE, IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI SELEZIONE, DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA, DELLE COMMISSIONI DI ESAME, OPERANTI NEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N.77 DEL 19/03/2004

Su invito del Presidente del Consiglio, l'Assessore Magnanensi illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente del Servizio politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione Professionale, Osservatorio sociale, Politiche sociali e per la gioventù, Politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, dott.ssa Anna Pesce

Assessore Magnanensi OMISSIS intervento nel file audio (0 m c.a)

Terminata l'illustrazione della proposta a cura dell'Assessore Magnanensi il Presidente del Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto delle norme regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.

Prendono quindi la parola nell'ordine:

Consigliere Bonfanti OMISSIS intervento nel file audio (9m c.a)
Consigliere La Pietra " " " " " (14m c.a)

Entra il Consigliere Betti, per cui i presenti sono 20 e gli assenti 5.

Consigliera Monari OMISSIS intervento nel file audio (16m c.a)
Consigliera Bartolini " " " " " (20m c.a)
Assessore Magnanensi " " " " " (21m c.a)

Esce la Consigliera Vicinelli, per cui i presenti sono 19 e gli assenti 6.

Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.

Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa dell'Assessore Magnanensi;
- Vista la proposta di deliberazione che il predetto assessore intende sottoporre all'approvazione di questo consesso nel testo allegato alla presente con la lettera "1";
- Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 17 GENNAIO 2013 N. 4

- Dato atto che la proposta in esame è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;
- Risultando esito unanime della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente proclamata dal Presidente:

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "1" al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
- 2) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le registrazioni audio della seduta;
- 3) Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il Consiglio è sospeso alle ore 16,10.

Il Consiglio riprende alle ore 16,20.

Il Segretario Generale Supplente procede all'appello:

Presenti n. 14: Fratoni, Biagini Siliana, Bonfanti, Calistri, Calvetti, Menicacci, Nardi, Vannucchi, Betti, Monari, Bartolini, Galligani, La Pietra, Nesti

Assenti n. 11: Biagini Marco, Romiti, Sansoni, Vicinelli, Malucchi, Bonacchi, Gavazzi, Lapenna, Onori, Baldi, Baldassarri.

**Provincia di Pistoia**

Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione Professionale, Osservatorio sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro

Proposta di deliberazione
ai sensi dell'art.49 del D.lgs.18.08.00 n° 267

Oggetto: Modifica ed adeguamento del "Regolamento riguardante le competenze, la composizione, il funzionamento delle commissioni di selezione, delle commissioni di vigilanza, delle commissioni di esame, operanti nel sistema della formazione professionale" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.77 del 19/03/2004.

La Dirigente

VISTO il vigente Regolamento riguardante le competenze, la composizione, il funzionamento delle commissioni di selezione, delle commissioni di vigilanza, delle commissioni di esame, operanti nel sistema della formazione professionale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.77 del 19/03/2004.

PRESO ATTO dell'intervenuta normativa regionale ed in particolare:

- del D.P.G.R. Toscana del 5 giugno 2009, n. 28/R all'art 66 decies che ha modificato la composizione ed il funzionamento delle commissioni di esame al termine di percorsi di formazione formali, non formali ed informali;
- della D.G.R. della Regione Toscana n.532/2009 che ha disciplinato l'attuazione del Sistema Regionale di certificazione delle Competenze, ed istituito l'"Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze" oltre ad individuare le procedure operative della commissione di esame;
- della D.G.R. della Regione Toscana n.1179/2011 e ss.mm.ii, intitolata "Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2007-2013" che ha abrogato la DGR 569/2006 la quale prevedeva l'istituzione della commissione di vigilanza all'interno dei percorsi formativi autorizzati a sensi dell'art. 17 comma 1 lett. C) della citata L. Regionale n.32/2002;
- del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 811/2010 che approva i costi spettanti ai componenti della commissione d'esame di cui all'art. 66 undecies del citato Regolamento di esecuzione emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47\R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32).

CONSIDERATO che per tutto quanto sopra esposto si rende necessario ed opportuno modificare il vigente "Regolamento provinciale riguardante le competenze, la composizione, il funzionamento delle commissioni di selezione, delle commissioni di vigilanza, delle commissioni di esame, operanti nel sistema della formazione professionale" per adeguarlo alla normativa in vigore ;

RITENUTO, pertanto, di apportare le modifiche e le integrazioni necessarie, in merito a quanto sopra espresso e di sostituire l'allegato A della Delibera di Consiglio n.77/2004 con il modificato allegato A , parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DATO ATTO che il provvedimento proposto non comporta spesa e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile;

Sulla base di tutto quanto sopra specificato si propone al Consiglio Provinciale di deliberare quanto segue:

1. di approvare, adeguandolo alle nuove disposizioni legislative nel frattempo intervenute, il "Regolamento riguardante le competenze, la composizione, il funzionamento delle commissioni di selezione e delle commissioni di esame, operanti nel sistema della formazione professionale" nel nuovo testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – allegato A), a modifica del precedente approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 77 del 19/03/2004;
2. di dare atto che, a decorrere dell'entrata in vigore del Regolamento approvato al punto 1 del presente dispositivo, è abrogato Il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.77/2004;
3. di dare mandato al dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione professionale, Osservatorio Sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro di provvedere all'emanazione di tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione delle azioni da realizzare di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al:
 - Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione professionale, Osservatorio Sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Segreteria ed Archivio;
5. di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.


La Dirigente
dott.a Anna Pesce



Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Art. 49, comma 1, del T.U. di cui al D. Lgs.18.8.2000 n. 267

La Dirigente
dott.a Anna Pesce



ALLEGATO A

ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Modifica ed adeguamento del "Regolamento riguardante le competenze, la composizione, il funzionamento delle commissioni di selezione, delle commissioni di vigilanza, delle commissioni di esame, operanti nel sistema della formazione professionale" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.77 del 19/03/2004.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. P." followed by a small mark.

REGOLAMENTO RIGUARDANTE LE COMPETENZE, LA COMPOSIZIONE, IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI SELEZIONE E DELLE COMMISSIONI DI ESAME, OPERANTI NEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di riorganizzare le procedure interne al Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione professionale, Osservatorio Sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro in materia di gestione delle commissioni di selezione previste dalla D.G.R. 1179/2011 e ss.mm. e ii. e delle commissioni esaminatrici per le certificazioni di cui all'art. 66 del Regolamento di esecuzione della L. Regionale n.32/2002, approvato con delibera della Giunta Regionale Toscana n.787/2003 e modificato con DPGR n.28/R del 05/06/2009. Sono escluse dall'applicazione del presente allegato la gestione delle commissioni di esame la cui composizione è definita da specifica normativa nazionale e regionale.

Capo I

COMMISSIONI DI SELEZIONE

ART. 1 Composizione

La Commissione di Selezione si compone di tre membri.

Di essi uno rappresenta la Provincia ed ha funzioni di Presidente, gli altri sono designati dal soggetto attuatore, che li dovrà scegliere tra gli esperti nelle materie attinenti alla selezione.


La commissione di selezione è istituita da questo Servizio su comunicazione del soggetto attuatore del percorso di formazione che contestualmente invia i nominativi ed i rispettivi curricula dei propri rappresentanti.

Nel caso in cui tra gli elementi di selezione vi sia un colloquio psicoattitudinale o comunque prove psicoattitudinali, almeno uno dei due membri designati dal soggetto attuatore deve essere uno psicologo iscritto all'Albo.

Ciascun soggetto abilitato a designare componenti della Commissione designa anche i relativi supplenti.

Qualora le operazioni da svolgere siano di particolare complessità, la Commissione può farsi assistere da uno o più coadiutori dandone atto a verbale.

La Commissione delibera a maggioranza, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.



ART. 2 Compiti e funzionamento

Compito della Commissione di selezione è:

- valutare le domande di iscrizione sotto il profilo della loro rispondenza rispetto ai requisiti richiesti;
- garantire il rispetto delle percentuali di riserve per i partecipanti ai corsi indicate dall'avviso;
- esprimersi in ordine all'ammissione degli aventi diritto successivamente all'esperimento delle prove previste.

La selezione dovrà vertere sugli elementi precedentemente individuati e pubblicizzati dal soggetto attuatore nelle modalità previste dalla D.G.R. 1179/2011, e dovrà tendere all'accertamento di qualità e fatti in quella sede stabiliti.

La Commissione definisce la formulazione, i contenuti, lo svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione di queste e di altri eventuali elementi (es. titoli).

Prima dell'effettuazione delle prove, il soggetto attuatore invia a questo Servizio l'elenco degli iscritti ottenuto dal sistema informativo regionale firmato e vidimato dal proprio legale rappresentante.

All'atto della fase di selezione, la Commissione comunica ai selezionandi i criteri di valutazione dell'ammissibilità al corso, nonché i contenuti delle prove e le modalità di svolgimento.

L'assenza dei selezionandi costituisce motivo di esclusione dal corso


Nel solo caso in cui la modalità di svolgimento della selezione, sia prevista da bando, attraverso la sola valutazione dei curricula dei candidati, può non essere prevista la presenza del selezionando, e in questo caso la sua assenza non può costituire motivo di non ammissione.

I lavori della commissione devono essere adeguatamente verbalizzati; in particolare deve essere redatta apposita relazione giornaliera delle prove di selezione, dalla quale risultino:

- l'elenco degli ammessi e degli esclusi allo svolgimento delle prove di selezione, con l'indicazione dei motivi dell'esclusione;
- i criteri applicati dalla commissione per la valutazione dei candidati, con l'indicazione dell'incidenza percentuale di ciascuna prova sulla valutazione globale;
- la valutazione dei requisiti e le categorie per le quali è prevista una riserva con la relativa percentuale;
- la graduatoria relativa allo svolgimento delle singole prove e la graduatoria generale;

Al termine della selezione deve essere predisposto un verbale contenente indicazioni circa:

- l'insediamento della commissione (data, composizione);
- le modalità di svolgimento della selezione;
- i criteri di valutazione applicati (punteggi);
- i risultati finali della selezione con l'elenco dei candidati ammessi.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, likely the name of the official or the office.

La graduatoria, redatta al termine di ogni prova, con l'elenco degli ammessi alle eventuali prove successive e degli esclusi, deve essere affissa presso la sede di svolgimento; analogamente, deve essere affissa la graduatoria definitiva, predisposta al termine della selezione, con l'elenco degli ammessi al corso, delle riserve e degli esclusi.

Capo II

COMMISSIONE DI ESAME

ART. 3 Composizione della commissione esaminatrice

La Commissione è nominata ed istituita con un atto del Dirigente del Servizio competente con riferimento ai seguenti contesti:

- a conclusione di percorso formativo finanziato o riconosciuto dalla Provincia e finalizzato al rilascio di certificazione (attestato di qualifica, certificato di competenze, esito positivo); in tali percorsi la compilazione della scheda di iscrizione da parte del partecipante vale come richiesta di certificazione.
- su richiesta individuale presentata al Servizio competente da soggetti esterni che, a seguito di un processo di validazione dell'esperienza non formale/informale, chiedono di sostenere l'esame per il conseguimento della certificazione delle competenze, ovvero attestato di qualifica o certificato di competenze in riferimento al repertorio regionale delle figure professionali.

In quest'ultimo caso, il Servizio provvede ad ammettere i candidati all'esame eventualmente già previsto al termine di un percorso formativo finalizzato al conseguimento del medesimo attestato o certificato di competenze. La data di partecipazione alle prove d'esame deve essere comunicata al candidato con un preavviso di almeno 30 giorni.

Qualora nei sei mesi successivi alla ricezione della richiesta di certificazione non siano previste sessioni di prove per la certificazione al termine di percorsi di formazione formale, relative ad Aree di Attività attinenti il/i medesimo settore/i economico cui le richieste fanno riferimento, il Servizio provvede all'istituzione di una specifica Commissione per la valutazione dei candidati esterni.

Le commissioni esaminatrici, salvo dove specificato da normativa di settore nazionale o regionale, sono composte da:

- a) Un presidente;
- b) Due esperti di settore;
- c) Un rappresentante dell'organismo formativo attuatore del percorso di formazione; tale ruolo è previsto unicamente nei casi in cui la Commissione viene istituita per lo svolgimento delle prove d'esame finali al termine di un percorso formativo.



La Commissione è regolarmente costituita:

- in presenza di tutti i 4 componenti (o sostituti) previsti nel caso in cui sia istituita per lo svolgimento delle prove d'esame finale al termine di un percorso formativo.
- in presenza di tutti i 3 componenti (o sostituti) previsti nel caso in cui sia istituita unicamente per effettuare l'esame e la valutazione delle competenze di persone che successivamente ad un percorso di validazione hanno richiesto la certificazione delle competenze

ART. 4 Nomina della commissione

Il Dirigente del Servizio competente nomina con proprio atto i membri della Commissione esaminatrice dopo che ne ha ricevuto richiesta dal soggetto attuatore entro 60 giorni dalla data di fine del percorso formativo oggetto di verifica finale. La richiesta del soggetto attuatore, oltre a contenere il nominativo della persona designata a partecipare come commissario, contiene anche il nominativo del proprio esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze con il quale la Commissione si interfaccia per la realizzazione delle prove di verifica finali.

4.1 Nomina del Presidente

Il Presidente di Commissione, quale rappresentante dell'Amministrazione, esercita funzioni di controllo della correttezza formale e di presidio metodologico della procedura d'esame.


La presidenza delle commissioni oggetto del presente regolamento spetta al Dirigente del Servizio competente della Provincia. Tale competenza può peraltro formare oggetto di delega.

Qualora decida di fare ricorso a tale facoltà, il Dirigente del Servizio competente provvederà alla scelta del rappresentante della Provincia con funzioni di Presidente tra i dipendenti di cat. D individuati all'interno del Servizio nel rispetto del principio di massima trasparenza contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di rotazione. Costituisce requisito necessario per la nomina a Presidente in commissioni istituite al termine di un percorso di certificazione di competenze, l'iscrizione nell'"Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze".

4.2 Nomina degli Esperti di settore

Gli esperti di settore sono individuati tra i soggetti iscritti in un apposito elenco provinciale strutturato per settori economico-produttivi.

L'individuazione dell'esperto deve avvenire nel settore relativo alla certificazione da rilasciare.



Nel caso in cui per la figura/profilo professionale oggetto d'esame non risulti disponibile alcun esperto di settore, è consentito attingere dagli elenchi dei settori affini.

In fase di avvio della presente riorganizzazione e nelle more della realizzazione dell'elenco provinciale, i due esperti sono individuati dalle associazioni di categoria. In ogni caso è assicurata la rotazione fra le diverse associazioni, avuto riguardo al settore economico cui la figura/profilo professionale oggetto di certificazione fa riferimento.

4.3 Nomina del rappresentante dell'organismo formativo

Il rappresentante dell'organismo formativo è individuato dal soggetto attuatore del corso tra le proprie risorse professionali che hanno contribuito alla realizzazione del percorso, ad esclusione di coloro che hanno ricoperto unicamente funzioni di tipo amministrativo.

Ciascun soggetto che designa i componenti della Commissione designa anche i relativi supplenti.

ART. 5 Compiti e funzionamento della commissione di esame

5.1 Fase preparatoria

Una volta istituita, la Commissione si riunisce in una sessione preparatoria durante la quale svolge le seguenti attività:

- prende atto delle caratteristiche del progetto formativo realizzato e dell'andamento complessivo del percorso acquisendone la relativa documentazione;
- prende atto dell'andamento di ciascun partecipante durante il percorso formativo compresa la percentuale di ore di frequenza che non deve essere inferiore al 70% per le ore di aule ed al 50% delle ore di stage;
- approva, su proposta del responsabile interno dei processi di valutazione dell'organismo formativo, le prove di valutazione delle competenze;
- definisce il sistema di attribuzione dei punteggi alle diverse prove previste e l'eventuale incidenza che su di esse hanno gli esiti delle valutazioni intermedie effettuate da ciascun partecipante durante il percorso formativo.

Nel caso di Commissioni istituite *ad hoc* per la certificazione delle competenze a seguito di un processo di validazione la Commissione stessa definisce le tipologie di prove con attribuzione dei punteggi nonché l'incidenza degli esiti della validazione delle competenze sulla valutazione finale.

Il peso da assegnare a ciascuna prova è espresso in percentuale; l'eventuale incidenza degli esiti delle valutazioni intermedie, oppure della validazione delle competenze sulla valutazione finale non può superare in ogni caso la soglia del 30% sul punteggio complessivo stabilito.



5.2 Fase di realizzazione delle prove

Nel caso di esame finale al termine di un percorso finalizzato al conseguimento di certificato di competenze oppure qualifica nell'ambito del repertorio regionale delle figure professionali, le prove devono verificare il possesso delle capacità del candidato di realizzare le performance associate alle competenze oggetto di certificazione; pertanto le prove devono avere natura tecnico-pratica in modo da fare emergere tali performance.

La durata minima e massima della sessione di realizzazione delle prove per la verifica delle competenze finalizzata al rilascio di attestato di qualifica, è rispettivamente di uno e di tre giorni.

La durata di una sessione di realizzazione delle prove per la verifica delle Unità di competenze finalizzata al rilascio di un certificato di competenze, varia a seconda del numero di performance da verificare.

Qualora il numero dei candidati da esaminare sia particolarmente elevato e/o le tipologie di prove siano particolarmente complesse e/o sia particolarmente complessa la predisposizione del contesto per la loro realizzazione (attrezzature, materiali etc.), il Presidente può prevedere l'allungamento dei tempi di svolgimento delle prove.

La realizzazione delle prove tecnico-pratiche deve avvenire in locali adeguati al tipo di prove da svolgere ed al numero dei candidati previsti.

Le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dei candidati devono essere adeguati al tipo di prove previste.

A tutti i candidati devono essere garantite le medesime condizioni di realizzazione delle prove.

La realizzazione di un colloquio costituisce parte integrante della prova di valutazione.

5.3 Fase di valutazione delle prove

Terminata la fase di realizzazione delle prove, la Commissione si riunisce per la sessione di lavoro conclusiva, nella quale esprime la propria valutazione in merito all'effettivo possesso, da parte del candidato, delle competenze oggetto di valutazione, attraverso la votazione da parte dei singoli componenti della Commissione su ciascuna delle prove del candidato. In caso di certificazione di unità di competenze, la Commissione deve esprimere un voto in relazione a ciascuna delle Aree di Attività oggetto di valutazione.

In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Gli esiti finali della valutazione sono formalizzati nell'apposito verbale d'esame che registra lo svolgimento di tutte le sessioni d'esame. In caso di esame al termine di percorso formativo, il verbale deve essere redatto in due copie entrambe sottoscritte da tutti i membri della Commissione una copia delle quali deve essere custodita dall'Organismo formativo tra la documentazione relativa al progetto formativo. L'altra deve essere acquisita da parte dell'Amministrazione.



Il verbale costituisce elemento essenziale per il rilascio delle attestazioni che devono essere redatte in conformità con le caratteristiche e gli esiti del percorso formativo.

ART.6 Indennità per i commissari e per il presidente

L'indennità per i commissari è commisurata all'entità delle prestazioni sulla base della complessità e della durata della sessione di esame così come previsto dal Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.811/2010 e ss.mm. e ii.

L'incarico a partecipare come presidente della commissione di esame viene attribuito dal Dirigente del Servizio competente. L'indennità viene erogata dall'Amministrazione solo nel caso di esami al termine di un percorso di validazione delle competenze, negli altri casi, ovvero esami al termine di un percorso formativo riconosciuto o finanziato, l'indennità viene erogata direttamente dall'organismo formativo attuatore dell'intervento di formazione.

L'indennità del presidente, in caso di commissione di esame istituita al termine di percorsi finanziati con il Fondo Sociale Europeo, viene erogata direttamente dall'organismo formativo e confluisce su uno specifico capitolo di bilancio vincolato ad altro in uscita per la programmazione di nuovi interventi di politica attiva del lavoro.

Nel caso di commissioni di esame al termine di percorsi formativi riconosciuti dalla Provincia, l'indennità del presidente, erogata direttamente dall'organismo formativo, confluisce su uno specifico capitolo di bilancio destinato al fondo di produttività per le particolari responsabilità del Servizio.


ART.7 Abrogazione di precedenti norme regolamentari

Con il presente regolamento sono abrogate le preesistenti norme regolamentari provinciali in materia commissioni di esame. In particolare cessa di avere efficacia il "Regolamento riguardante le competenze, la composizione, il funzionamento delle commissioni di selezione, delle commissioni di vigilanza, delle commissioni di esame, operanti nel sistema della formazione professionale", approvato con Del di Consiglio n.77 del 19 marzo 2004.




Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Silvano Calistri



IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. ssa Mariela Nunziati



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – T.U. 267/2000, e ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.
